

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 22 DEL 12/03/2024

OGGETTO: O.S. n°22/2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016. Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo. CUP: E49F18001040001 - CIG: B08007E9C3.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA l'Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la

Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto n. 8 del 29/12/2023 del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 Abruzzo, è stato prorogato al dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del richiamato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32

del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016 ha individuato l'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Abruzzo Sisma 2016 quale Soggetto Attuatore idoneo per la realizzazione degli interventi in essa elencati, tra i quali anche l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo per un importo stimato di € 9.141.546,88;

VISTO il Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n°2102 del 16 novembre 2021, con cui il Direttore dell'USR Abruzzo, Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all'USR con l'Ordinanza Speciale n°22 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con Determinazione Dirigenziale n° 7 del 21/01/2022 e successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 09/03/2022;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 25 del 10 maggio 2022 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla società di ingegneria Società Italiana Servizi s.r.l., con sede legale in Chieti, V.le B. Croce, 147 – P.IVA 02107490696;

DATO ATTO che il professionista incaricato ha depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva, come elencati in allegato al presente atto, con comunicazione trasmessa a mezzo Pec, acquisita al prot. Unico RA n.0502666 del 14/12/2023;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha proceduto ad una prima verifica sul rispetto da parte degli elaborati progettuali delle finalità dell'intervento con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa post sisma 2016, oltre che agli indirizzi forniti dalla proprietà dell'immobile;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla verifica della progettazione esecutiva prima di dare formale avvio alle attività di aggiudicazione dei lavori per l'intervento in oggetto e rilevata la impossibilità per il Responsabile unico del procedimento di procedere direttamente a tale adempimento, in ragione del valore dell'appalto dei lavori in questione che è superiore alla soglia prevista dall'art. 34 dell'Allegato I.7 – richiamato dall'art. 42 – al Codice degli appalti vigente;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 5 con il quale si rimanda all'allegato I.7 per i contenuti e le modalità precipue inerenti all'attività di verifica della progettazione;

RICHIAMATO l'Allegato I.7, Sezione IV - *“Verifica della progettazione”*, sopra menzionato, e in particolare:

- **l'art. 34** secondo cui, tra l'altro, *“la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati*

progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo".

- **l'art. 36** secondo cui "La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni".

- **l'art. 37** secondo cui: "Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.

4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici".

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario

del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, in particolare i dettami di cui all'art. 5 – specificamente il comma 3 secondo cui *“Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

VISTO il DM 22 Agosto 2017, n. 154, recante *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”* e, in particolare l'art. 21 in cui si stabilisce che per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi nei casi di interventi su beni culturali immobili di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

RITENUTO di volersi avvalere per lo svolgimento di tale verifica dell'Arch. Giuliano Di Flavio, dipendente della Provincia di Teramo, individuato quale figura tecnica di supporto al RUP, per la procedura in esame, con Determinazione Dirigenziale n° 7 del 21/01/2022;

EVIDENZIATO che, dovendo l'attività di verifica accertare altresì la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, si ravvisa la necessità di coinvolgere nella suddetta attività di verifica anche un professionista con specifiche competenze in materia di ingegneria strutturale;

RAVVISATA la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 36, comma 2, dell'allegato sopra riportato, non avendo questo Ufficio allo stato disponibilità di personale cui attribuire il suddetto incarico, in ragione dei carichi di lavoro assegnati e della specifica professionalità tecnica richiesta per l'espletamento di tale attività di supporto alla verifica in relazione agli aspetti strutturali;

CONSULTATO l'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 ed individuata la figura tecnica cui affidare il servizio in parola nella persona dell'ing. Vittorino Massacese, C.F.: MSSVTR47C21C316S – P.IVA: 00169800679, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Teramo, a far data dal 04/03/1974 con num. prog. di iscrizione 126, con studio professionale in Teramo via Costantini, 6, ed iscritto nel suddetto elenco speciale dal 06/03/2017;

RILEVATO, ai fini della predetta individuazione, che il professionista presenta una cinquantennale anzianità di iscrizione presso lo specifico albo di riferimento, nonché una competenza nella materia strutturale dell'ingegneria e

che tali requisiti sono ritenuti idonei per il presente affidamento;

RILEVATO che il professionista in scrutinio non ha partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi livello sin ora espletato relativamente all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo e che pertanto risultano esauditi i requisiti previsti dall'art. 38 dell'Allegato I.7 nell'ottica dell'affidamento del servizio di verifica relativo a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ricorrente nel caso di specie;

DATO ATTO che, applicando i criteri di cui al DM 17/06/2016 in esecuzione del disposto di cui all'art. 37, comma 1, dell'Allegato I.7 l'ammontare della spesa per il presente affidamento risulta pari a 28.644,98 € oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali;

RITENUTO di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n. 105 del 17/09/2020, recante *"Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a 20.051,49 €, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale (INARCASSA) e IVA;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'allegato I.7 recante *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere alla verifica della progettazione esecutiva redatta dal professionista incaricato per l'intervento de quo, anche alla luce delle considerazioni svolte supra in merito;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione della suddetta verifica, da svolgersi secondo i dettami dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le precise modalità attuative di cui all'Allegato I.7 al Codice, Sezione IV, in particolare agli artt. da 34 a 44;
- Il valore economico dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, risulta pari a 29.790,78 € (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA) e, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7;

- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma certificata di eProcurement “www.acquistinretepa.it” gestita da Consip s.p.a. mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l’operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando “Servizi”, categoria “Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale”;
- l’operatore economico in risposta alla trattativa diretta ID 4084481 ha accettato la proposta per l’affidamento dell’appalto in argomento, offrendo un importo di € 20.051,49, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine complessivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d’urgenza dell’esecuzione del contratto;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi in precedenza conferiti dall’USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) ed in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., trasmesse a corredo dell’offerta;

DATO ATTO che l’operatore economico risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione Inarcassa del 14/11/2023 ancora in corso di validità,

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell’operatore economico incaricato;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell’appalto relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, di proprietà della Provincia di Teramo e di approvare la seguente documentazione, già accettata dall’operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello accettazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

RICHIAMATO l'art. 42 dell'Allegato I.7, in tema di responsabilità del professionista, secondo cui:

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice vigente essendo titolare di polizza specifica limitata all'incarico di verifica n° 1/39413/122/195063700 del 01/03/2024 rilasciata dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di importo € 500.000;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	28.644,98 €
Ribasso 30%	- 8.593,49 €
Corrispettivo al netto del ribasso	20.051,49 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	802,06 €
Imponibile	20.853,55 €
IVA 22%	4.587,78 €
TOTALE	25.441,33 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con le modalità stabilite dall'art. 8 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021, ovvero con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di affidare** l'incarico relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo, per un importo pari a € **20.051,49** (ventimilacinquantuno/49), al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, al professionista ing. **Vittorino Massacese**, C.F.: MSSVTR47C21C316S – P.IVA: 00169800679, con studio professionale in Teramo via Costantini, 6; incarico da svolgersi in collaborazione con l'Arch. Di Flavio facente parte del gruppo di lavoro di supporto al RUP;
2. **di dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite previsto, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; specificando, altresì, che il professionista è stato individuato consultando l'elenco speciale di cui all'art. 34 D.L. 189/2016 e che lo stesso professionista risulta abilitato su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale";
3. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza n°105 del 17 settembre 2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID: 4084481, generato dallo stesso sistema MePA;
5. **di approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello accettazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
8. **di dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'O.S. n. 22/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 1509 del 7/09/2021 e confermato con Decreto n° 2102 del 16/11/2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. di cui **all'art. 42 del D.lgs. 50/2016** ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: E49F18001040001;
 - il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B08007E9C3;
9. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	28.644,98 €
Ribasso 30%	- 8.593,49 €
Corrispettivo al netto del ribasso	20.051,49 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	802,06 €
Imponibile	20.853,55 €
IVA 22%	4.587,78 €
TOTALE	25.441,33 €

10. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
11. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013, cui rinvia l'art. 20 del codice dei contratti pubblici.

Teramo, 12 marzo 2024

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica USR 2016
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)